

Ancora in tema di forma di governo e di elezione del Presidente della Regione (discutendo con M. Volpi del metodo negli studi di diritto costituzionale)(*)

di Antonio Ruggeri

“La questione di fondo che soggiace al dibattito sulla forma di governo delle Regioni è quella dell’esigenza, innegabile e da tutti avvertita, di operare un riequilibrio tra Presidente e Consiglio, dal momento che l’applicazione della normativa transitoria ha determinato un netto sbilanciamento a danno dell’organo parlamentare”. Così si concludono le *Considerazioni sulle previsioni dello Statuto calabrese in materia di forma di governo e di sistema elettorale*, con le quali M. Volpi torna (su *Federalismi.it*, 12/2003) a riflettere sulle prospettive di riordino istituzionale apertesi alla elaborazione statutaria in corso, muovendo dalle soluzioni al riguardo adottate dallo Statuto della Calabria.

Sottoscrivo quest’indicazione di “metodo” della progettazione statutaria, per quanto essa poi – com’è chiaro – si disponga a forme assai varie di implementazione, assecondando le ugualmente varie tendenze emergenti nei singoli contesti regionali e fermo, ad ogni buon conto, restando il bisogno che ogni “tipo” di politica istituzionale (ed ogni politica concretamente adottata) si mantenga in “armonia” con la cornice costituzionale. Non è, tuttavia, dubbia l’esistenza di un limite invalicabile, se non di competenza, di ragionevolezza posto alla disciplina statutaria, quanto meno obbligata a restare coerente con se stessa, oltre che – come s’è rammentato – con la Carta costituzionale. E così, ad es., pur laddove ci si dovesse orientare per soluzioni ai limiti del presidenzialismo (o del “neopresidenzialismo”), limiti nondimeno – rileva giustamente Volpi – non pienamente raggiungibili, dovranno evidentemente essere introdotti.

(*) In *Federalismi.it*, 13/2003.

ti elementi di compensazione a beneficio dell'assemblea, quale che ne sia poi il segno e la complessiva caratterizzazione. Ad es., laddove dovesse essere mantenuto il sistema dell'elezione "diretta" del Presidente della Regione (non mi soffermo ora sul significato che riconosco all'aggettivo, sul quale nondimeno tornerò), non vedrei nulla di male (ed, anzi, non esito a caldeggiare) che ad essa faccia da *pendant* il voto iniziale di fiducia da parte del Consiglio.

Un elementare ragionamento depone, a mio modo di vedere, a sostegno di questa proposta.

Se, infatti, si condivide la premessa secondo cui la sfiducia, così come regolata dall'art. 126 Cost., è comunque istituito indisponibile da parte degli statuti, mi parrebbe conveniente (non giuridicamente obbligato, dunque, ma appunto opportuno) introdurre il voto iniziale di fiducia, dal momento che la "fiducia" diretta data dal corpo elettorale al Presidente può, al più concedere, riferirsi, oltre che alla sua persona, alla formula politica, vale a dire alla struttura della coalizione di cui il Presidente stesso si fa interprete e garante, non pure al programma, quanto meno se visto nella sua compiutezza e non svilito dagli *slogan* che accompagnano ed infiorano, per evidenti ragioni di facciata, le campagne elettorali.

La fiducia, insomma, in un contesto fortemente segnato dalla personalizzazione della lotta politica, è inevitabilmente portata a distribuirsi sia diacronicamente che tra le istituzioni, a mo' di *work in progress*, che ha la sua base fondante nel voto popolare e, quindi, il suo necessario "prolungamento" ed il perfezionamento nel voto consiliare: l'uno specificamente riferito al *leader* della coalizione ed a quest'ultima nella sua connotazione strutturale, l'altro al programma. In tal modo, peraltro, si offrirebbe al Consiglio un'opportunità che altrimenti non avrebbe o che, quanto meno, rimarrebbe – come dire? – sommersa ed inesplicitata: quella di poter concorrere attivamente (e sin appunto *ab initio*) alla formazione dell'indirizzo. Non mi pare una differenza da poco rispetto alla tesi invece propugnata dai sostenitori della fiducia presunta, dal momento che, per il contesto da essa delineato, l'iniziale "silenzio" del Consiglio sul programma e-

quivale, in buona sostanza, ad una cambiale in bianco concessa al Presidente, pur potendosi in ogni tempo contestare il modo con cui essa è spesa. Per lo scenario da me preferito, di contro, il Consiglio “parla” e può, perciò, dire la sua, confrontandosi con un Presidente pure indubbiamente dotato della forza non comune che gli viene dalla diretta investitura popolare.

Non è – sia chiaro – evidentemente imposto un siffatto voto iniziale di fiducia; eppure, mi pare che s’inscriva armonicamente all’interno di una cornice istituzionale che veda comunque tutti gli organi direttivi della Regione partecipi, sia pure in misure, modalità ed intensità diverse, dell’attività d’indirizzo.

D’altro canto, se già all’indomani della prova elettorale il Consiglio potrebbe votare la sfiducia al Presidente, azzerando i vertici istituzionali (come si sa, se stesso compreso), non è forse maggiormente conveniente che si abbia subito il riscontro della piena sintonia d’intenti tra assemblea e Presidente (e Giunta), ad ulteriore garanzia della stabilità?

Non m’intrattengo, ad ogni buon conto, oltre su questa proposta, sulla quale peraltro – com’è noto – si hanno discordanti vedute tra gli studiosi, né torno ora a soffermarmi su proposte diverse che pure potrebbero esser pensate al fine dell’auspicato riequilibrio. Ciò che più conta è esser d’accordo su quest’ultimo in sé e per sé, inteso dunque come valore, specificamente apprezzabile sul piano di un’accorta “politica costituzionale” linearmente e coerentemente perseguita in ambito regionale e, peraltro, idoneo ad essere concretato in molti modi e su campi di esperienza parimenti assai varî (ad es., su quello delle fonti, attraverso un abile dosaggio in sede di riparto dei poteri di normazione, dove ugualmente la introduzione di eventuali “riserve”, siano esse di legge come di regolamento, dovrà esser adeguatamente compensata, anche e forse soprattutto, in sede di procedimento, dando ad es. vita a procedimenti “misti” o “integrati” di produzione giuridica in *tandem* da parte dei massimi organi regionali, pur con apporti variabili a seconda del “luogo” in cui la produzione stessa prende corpo).

Insisto particolarmente nel configurare il riequilibrio istituzionale come un valore, non solo in quanto scopo meritevole in

sé di esser perseguito (e, fin dove possibile, raggiunto) ma anche in quanto strumento al servizio di altri valori, a partire da quello democratico, che più di ogni altro sta a base delle dinamiche istituzionali e ne informa i complessivi sviluppi. Ed è fin troppo evidente, sì da non richiedere qui alcuna sottolineatura, come la distribuzione del potere, in seno alle organizzazioni politiche d'ispirazione liberale, sia espressione e garanzia, allo stesso tempo, del valore democratico, nel suo fare "sistema" coi valori fondamentali restanti.

Su quest'ultimo aspetto sento, dunque, di dover fermare ora, sia pure solo per un momento, nuovamente l'attenzione, dopo averne già fatto oggetto di considerazione in più sedi (e, tra queste, ancora da ultimo, nel mio *Elezione del Presidente e forma di governo regionale, tra politica e diritto (nota minima, dal punto di vista del metodo, su una discussa soluzione statutaria)*, in *Federalismi.it*, 9/2003, sul quale si appuntano taluni rilievi critici di Volpi). E, invero, la più illuminante delle prospettive dalle quali le dinamiche della forma di governo possono esser riviste è, a mia opinione, proprio quella che fa capo ai valori di base dell'ordinamento.

Il punto è, insomma, che prima ancora che stare a verificare se questa o quella regola costituzionale sia stata puntualmente osservata da regole sottostanti (e dalle pratiche su di esse fondate), conta ed è decisivo piuttosto accertare in quale complessivo modo tutte tali regole (e pratiche) si pongano in rapporto ai valori.

È importante, dal mio punto di vista, osservare come anche le stesse regole costituzionali idonee ad assumere la qualità di parametro della disciplina di volta in volta ad esse riportata possano (e debbano) essere, dal canto loro, costantemente riferite ai principi di base dell'ordinamento e, perciò, rinnovate di significato col fatto stesso della incessante rigenerazione semantica alla quale gli enunciati espressivi dei principi vanno soggetti.

Quest'opera di riporto non può, tuttavia, a mia opinione, esser correttamente impiantata e compiutamente svolta se avulsa dal contesto politico in cui le norme, sia quelle assunte a para-

metro che le altre poste ad oggetto di valutazione, si inscrivono ed inverano.

Il rapporto tra “fatto” e diritto (qui: diritto costituzionale) è – come si sa – di una tale complessità da non poter esser banalizzato e liquidato in poche battute. Mi pare, tuttavia, incontestabile che entrambi i termini della relazione costituiscano le due “gambe” – se così vogliamo chiamarle – con le quali cammina e giunge a maturazione ogni esperienza giuridica. L’uno, insomma, rimanda costantemente all’altro, ha bisogno dell’altro, pur laddove si ponga con esso in rapporto dialettico, altrimenti – proprio come il corpo poggiante su una sola gamba – zoppica e, prima o poi, cade.

Dal punto di vista e per le esigenze di sistemazione proprie della scienza giuridica, il “fatto” chiede soccorso al diritto, così come – circolarmente – il diritto al “fatto”: quest’ultimo senza quello non può esser qualificato e perciò compreso; il diritto, poi, senza il “fatto” è un guscio vuoto, pura (ma sterile ed insignificante) forma, siccome priva della corporeità che solo può venire dall’esperienza, dalle sue esigenze e tendenze; nuovamente, perciò, non può essere a sua volta pienamente compreso.

Se, poi, si osservano specificamente i “fatti” di ordine politico-istituzionale (o politico *tout court*), proprio a motivo della estrema mutevolezza di molti di essi, che li porta più di altri a legarsi alle contingenze, ci si avvede che i soli “fatti” politici idonei ad essere proficuamente utilizzati nei processi di interpretazione degli enunciati costituzionali – come mi sono sforzato di dire ancora da ultimo nel mio scritto sopra richiamato – sono quelli dotati di una sufficiente solidità e ripetitività: se non (o non ancora) idonei a comporre delle vere e proprie consuetudini, “fatti” dunque tradottisi in regole convenzionali ormai radicate, pur nei limiti loro propri, sul terreno dell’esperienza ordinamentale. Come, poi, riconoscere siffatte regole senza troppa approssimazione ed incertezza è un’altra questione (ho l’impressione che il più delle volte se ne colga l’essenza – come dire? – d’istinto o d’intuito, più ancora che a seguito di procedimenti razionalmente ordinati o, meglio, preordinati; ad ogni

buon conto, prima o poi dovremo riprendere come si conviene questa complessa e scivolosa ma affascinante questione, tentando di por mano alla definizione di criteri o di *standard* idonei a far pervenire alla sistemazione, seppur in modo approssimativo, delle regole in parola).

Con specifico riferimento al tema ora discusso, che si diano regole convenzionali, suscettibili di incidere sui processi d'interpretazione-applicazione delle regole costituzionali, è indubbio, secondo quanto lo stesso Volpi riconosce laddove (§ 1) qualifica "consolidata" la regola convenzionale "secondo la quale il Capo dello Stato deve nominare come Presidente del Consiglio il leader della coalizione che ha conquistato la maggioranza dei seggi parlamentari" (sottolineo volutamente la forma verbale deontica presente nel ragionamento di Volpi, malgrado di siffatto obbligo non vi sia – come si sa – traccia esplicita in Costituzione). E ciò, aggiunge opportunamente Volpi, al ricorrere di due condizioni: quella che si sia avuta una chiara designazione del *leader* da parte della coalizione e l'altra del conseguimento da parte di quest'ultima della maggioranza dei seggi in entrambe le Camere. È, poi, vero che – come, ancora una volta, rileva Volpi – i "fatti" riguardanti la forma di governo non si presentano "né univoci né concordanti"; qui, però, occorrerebbe in realtà distinguere (naturalmente, in altro luogo allo scopo specificamente dedicato) "fatti" da "fatti", dal momento che, allo stato attuale della travagliata e confusa evoluzione della nostra forma di governo, accanto a regole della politica ormai divenute *pleno iure* delle regolarità, se ne danno di altre non sufficientemente compiute e definite.

Sia come sia di ciò, certo si è che c'è un bisogno, incontenibile, di recupero e mantenimento di un'identità che tanto il "fatto" quanto il diritto rivendicano per sé, e proprio in rapporto con l'altro. Allo stesso tempo, tuttavia, sarebbe insensato (e, comunque, illusorio) il solo pensare che, rinchiudendosi in modo autoreferenziale in se stessi, "fatto" e diritto possano pervenire alla propria maturazione ed al complessivo, pieno appagamento.

Non ho mai considerato giusto che fosse enfatizzato o, come

che sia, sovraccaricato di significati il ruolo, anche semanticamente apprezzabile, giocato dai “fatti” nei processi di interpretazione e ricostruzione dei dati normativi, esattamente così come non mi sembra opportuno (diciamo pure, metodicamente corretto) svilirne l’attitudine a concorrere, in varia misura, alla rigenerazione dei sensi degli enunciati: tanto più laddove questi ultimi si presentino come strutturalmente carenti o aperti a forme assai varie di implementazione (e non occorre, a tal riguardo, tornare a riproporre gli esempi fin troppo scontati dei concetti indeterminati, dal buon costume all’interesse generale, ad altri ancora, tutti – quale più quale meno – disponibili alla loro storicizzazione complessiva).

Mi pare, d’altro canto, che, sia pure con qualche incertezza ed oscillazione, ne convenga lo stesso Volpi, quando al § 1 scrive che “una cosa è tener conto del ‘fatto’ nella interpretazione delle norme costituzionali; cosa ben diversa è trasformarlo in criterio interpretativo fondamentale e poi addirittura in elemento essenziale integrante il valore della democraticità dell’ordinamento”. Dove, per la verità, non è ben chiaro (quanto meno, non risulta esserlo a me) in cosa propriamente consista il riconosciuto rilievo del “fatto” nei processi ermeneutici, nondimeno bisognoso di esser tenuto distinto dal suddetto “criterio interpretativo fondamentale”.

Più semplicemente, direi che, a seconda delle dottrine (e dei loro orientamenti metodici), sia ora in maggiore ed ora in minor misura sottolineato il valore del “fatto”, comunque appunto innegabile.

Ora, il solo punto che qui importa, in sede di ricostruzione del quadro relativo alla forma di governo, stabilire, ancorché in modo approssimativo e tuttavia pur sempre indicativo, è quale possa appunto essere siffatta “misura” esercitata dal “fatto” nel suo applicarsi agli enunciati, variamente incidendo sui relativi processi ermeneutici.

Per quanto le nostre vedute non siano affatto coincidenti, vorrei tranquillizzare Volpi, che s’è fatto del mio orientamento al riguardo un’idea – come dire? – eccessiva, nella quale nondimeno non mi riconosco. Sono, sì, convinto che le regolarità

proprio sul terreno delle esperienze relative alla formazione ed alla caduta del Governo giochino un ruolo nient'affatto secondario in sede di ricognizione dei sensi delle regole: una ricognizione, nondimeno, bisognosa – torno a dire – di essere (pre)orientata verso i valori fondanti, a pena di subire gravi ed irreparabili torsioni ricostruttive. E non è necessario, a darne conferma, richiamare qui tutto quanto s'è scritto e detto a riguardo delle procedure di formazione del Governo e del ruolo che in occasione della loro attivazione è chiamato a svolgere il Capo dello Stato, anche appunto in applicazione ed a presidio di canoni non scritti, ma ormai collaudati dall'esperienza.

Eppure, in nessun caso o modo può esser accettata l'idea del carattere assorbente posseduto dalle regolarità in rapporto alle regole, al punto da portare al disinvoltato e totale accantonamento delle seconde ed alla loro (abnorme) sostituzione ad opera delle prime. E ciò, non per la sola diversità della fonte delle une e delle altre regole (quanto meno, fino a quando non si abbia la "razionalizzazione" delle prime ad opera delle seconde) o – il che è praticamente lo stesso – per la loro diversa natura, quanto piuttosto per la diversità dei piani (rispettivamente, politico e giuridico) ai quali si dispongono ed applicano. Piani che nondimeno – è qui il fuoco della questione – si intersecano in più punti, agevolando il "transito" delle une regole nel campo usualmente e tipicamente occupato dalle altre e, quindi, la loro mutua integrazione (sottolineo il carattere "bidirezionale" di siffatto moto, dal momento che, così come le regole non si alimentano mai parassitariamente dalle regolarità, allo stesso modo queste ultime si rimettono senza sosta a punto, anche in conseguenza dell'incidenza su di esse esercitata dalle prime).

Quel che, nondimeno, è certo è che i "fatti" non sono "buchi neri" che tutto attraggono a sé ed imprigionano; non distruggono quanto trovano sul loro cammino, meno che mai le regole costituzionali, ma all'inverso sorreggono e rigenerano, nei limiti nondimeno segnati da una scrittura costituzionale che non è mai uguale a se stessa (ciò che si traduce in una diversa "forza" normativa espressa dagli enunciati, non solo in rapporto ai campi di esperienza ai quali si applicano ed alle circostanze del-

la loro applicazione ma anche, appunto, in ragione della loro struttura nomologica). E ciò, per la elementare ragione, già indicata nel mio scritto sopra cit. ed alla quale ancora una volta reputo ora opportuno richiamarmi, che i soli “fatti” idonei ad esser positivamente tenuti presenti ed apprezzati sono quelli compatibili (se non proprio conformi) rispetto alle regole stesse e – ciò che più conta – rispondenti ai valori: anzi, idonei a dare, per la loro parte, nuova linfa ai valori stessi nel momento in cui questi si piegano sull’esperienza e in essa si rispecchiano e radicano.

Non ho mai pensato che l’elezione “indiretta” del Presidente, per tale intendendo (dalla prospettiva assiologico-sostanziale, a me congeniale) un’elezione non interamente preformata dal voto popolare e, come tale, non bisognosa di mera “ratifica” da parte dell’assemblea, si ponga in contrasto con la Carta o, per ciò solo, sia da vedere con sfavore, siccome non “democratica” o in minor misura “democratica” dell’elezione “diretta”.

Il giudizio di valore politico è una cosa (ma non stiamo ora a dire delle nostre personali preferenze al riguardo), il giudizio di valore costituzionale un’altra. E, se c’è un punto fermo nel confuso quadro costituzionale uscito dalla riforma, dapprima, operata con legge cost. n. 1 del 99 e, poi, con legge cost. n. 3 del 2001, questo è proprio quello dato dalla facoltà di cui lo Statuto dispone in ordine alla scelta del sistema di elezione del Presidente. Né mai ho pensato – come, invece, Volpi mi fa dire – che, col fatto stesso di consentire all’elezione (*pleno iure*) indiretta (per capirci: alla vecchia maniera, per mano insomma del Consiglio), la Costituzione entri in contraddizione con... se stessa, appunto col valore democratico.

È però vero che la pur rimarchevole distanza che separa questa (elezione “diretta”) o quella (elezione “indiretta”) opzione può esser, quanto meno in parte, accorciata dall’affermarsi di pratiche politiche (di regolarità, appunto) volte a dare significato (anche giuridico!) al voto popolare, a renderlo partecipe di scelte e di esiti conseguenti ai comportamenti degli operatori istituzionali che, almeno da un certo punto di vista, si presentano con caratteri non particolarmente diversi nei due contesti ora

posti a confronto.

Su questo punto non nascondo il mio dissenso rispetto all'opinione di Volpi, che è – tengo a precisare – ancora una volta più di metodo che di teoria, di ricostruzione nel “merito” degli istituti studiati.

Per Volpi (e quanti la pensano come lui) la differenza tra elezione “diretta” ed elezione “indiretta” è (se non abissale) di grande rilievo. La qual cosa, peraltro, si comprende proprio dalla prospettiva formale-astratta dalla quale le dinamiche e le complessive vicende della forma di governo sono riguardate. Per me, invece, la differenza, almeno per certi aspetti e fini, può esser in parte ripianata e composta, grazie appunto alla prospettiva assiologico-sostanziale dalla quale osservo le medesime dinamiche e vicende.

Volpi fa notare che da noi non c'è un'elezione “diretta” del Presidente del Consiglio; e – naturalmente – ha ragione, in prospettiva formale-astratta. Ma chi può negare che il *Premier* – com'è sovente, impropriamente chiamato – sia sostanzialmente “designato” dagli elettori, con effetti praticamente vincolanti tanto per la nomina presidenziale quanto per la stessa fiducia parlamentare? Certo, il vincolo c'è solo per il caso che il *Premier* stesso disponga dell'appoggio della maggioranza in entrambe le Camere (condizione che non è detto che si abbia – qui ha ragione Volpi – ma che, nel quadro del contesto che vado ora delineando, do per acquisita).

A questo punto, è da chiedersi se vi sia differenza tra la “designazione” del Presidente del Consiglio e la “designazione” del Presidente della Regione, così come prevista dallo Statuto calabrese (e prefigurata da altri Statuti in cantiere). E mi pare che la risposta debba esser affermativa, già per il fatto che l'una ha il suo esclusivo fondamento in una regola convenzionale (non mi arrischio a definirla consuetudinaria, dal momento che mi pare ancora bisognosa di verifica, per quanto già sufficientemente radicata o, diciamo con maggiore cautela, tendenzialmente portata a radicarsi nel terreno politico-istituzionale), l'altra in una regola statutaria (peraltro, a sua volta, poggiante su una regolarità ormai largamente diffusa). Di qui, poi, talune

conseguenze, specificamente per il caso della loro trasgressione, la cui illustrazione non è ora necessaria. Ma c'è differenza – è questo il punto che maggiormente mi preme adesso mettere in evidenza – tra gli esiti nell'uno e nell'altro contesto derivanti dall'apertura di una crisi?

A questa domanda si possono dare, come si sono date, risposte di segno opposto, aventi la loro radice teorica in un diverso orientamento metodico.

Quanti si accostano alle regole, costituzionali o statutarie, in prospettiva formale-astratta sono naturalmente portati a consentire che si battano vie diverse dallo scioglimento, ed anzi parrebbero addirittura prefigurarne la obbligatorietà (ad es., tentando di dar vita ad un nuovo Governo, purché ovviamente confortato dalla *spes* della fiducia).

Se, invece, ci si volge – come a me pare si debba – verso le regole stesse da una prospettiva assiologico-sostanziale, preoccupata di dar un senso alla “designazione” popolare e di preservarlo lungo tutto il corso delle esperienze di governo, quale poi che sia il fondamento della “designazione” stessa (in regole ovvero in regolarità), diviene assai problematico ammettere il “ribaltone”, pur laddove non vi si oppongano espressamente le regole, senza per ciò stesso porre in uno stato di evidente sofferenza il valore democratico.

Vi è, poi, un indirizzo quodammodo intermedio o – è, forse, più giusto dire – una “variante” di quest'ultimo orientamento, secondo cui la ricerca di nuove soluzioni di governo, sempre che astrattamente consentita dalla regole, richiederebbe comunque di esser condotta restando all'interno della coalizione vincente; e, così, la sostituzione di un *Premier* con un altro sarebbe possibile purché la scelta rimanga all'interno della coalizione stessa (riporto questa soluzione al secondo dei generi ora raffrontati, dal momento che per essa un vincolo, in tesi, si ha, avente la propria origine sul terreno politico e quindi trasmigrato sul terreno giuridico: un vincolo, nondimeno, più “morbido” di quello che invece considera automatico e necessario, in frangenti siffatti, lo scioglimento).

Sul punto, ad ogni buon conto, non vorrei ora insistere oltre,

avendone già detto nel mio scritto sopra richiamato. Mi limito solo ad osservare che quanti seguitano a discorrere dello scioglimento anticipato come *extrema ratio* per soluzioni della crisi non altrimenti, con minor “costo”, praticabili, con ciò ripetendo tralasciamente un pensiero come si sa largamente diffuso nella cultura del governo parlamentare, sembrano non assegnare alcun significato ai mutamenti, numerosi e corposi, avutisi nella nostra forma di governo, a tutti i livelli istituzionali (da quello nazionale a quelli locali), in conseguenza di un’evoluzione dell’esperienza della quale gli stessi enunciati (costituzionali e statutari), nella reinterpretazione che siamo oggi chiamati a darvi, portano – piaccia o no –, e vistoso, il segno.

Ed allora, non mi pare che sia possibile sfuggire ai termini perentori dell’alternativa seguente. O si prende atto che è già cambiata la forma di governo (per taluno, come G.U. Rescigno, addirittura, la stessa forma di Stato), per l’emergere di nuove regolarità, delle quali peraltro le stesse istituzioni hanno ormai dovuto prender atto (si pensi ad es., per ciò che riguarda l’ambito statale, alle consultazioni di “schieramento” o al modo con cui è assolto il mandato della formazione del Governo da parte del Presidente incaricato e, ancora prima, al modo con cui è conferito); ed allora di esse non può non tenersi conto in sede di ricostruzione dei nuovi significati di cui le formule costituzionali (e statutarie), nei limiti appunto consentiti dalla scrittura, sono portate a caricarsi, anche (e, appunto, soprattutto) per effetto del modo di essere delle regolarità stesse. Oppure si ritiene che la scrittura, per il solo fatto di esser rimasta formalmente immutata, mantenga il suo senso originario (e, come le tavole mosaiche, lo trasmetta sempre identico a sé *usque ad aeternitatem*), un senso perciò indifferente al rinnovo dell’esperienza; e, in tal caso, sarà come riconoscere che al “fatto”, ancorché dotato ormai di una sua visibile proiezione sulla vita delle istituzioni, nessun rilievo possa (e debba) esser dato nei processi ricostruttivi di senso della Carta costituzionale (specificamente, quanto al rapporto di “conseguenzialità” che può intrattenersi tra crisi e scioglimento).

Ecco perché – mi trovo ora nuovamente a dover dire – la

questione aperta dal ricorso governativo sullo Statuto calabrese (e già, come si sa, ampiamente discussa in dottrina) si converte, immediatamente e naturalmente, nella questione stessa della Costituzione e dell'interpretazione costituzionale.

Certo, sulla “forza” della legge fondamentale, ma pure – specularmente – dei suoi limiti, in ordine alla capacità di orientamento delle dinamiche politico-istituzionali (varia, come s'è detto, in ragione della connotazione strutturale degli enunciati, oltre che per l'emersione e il radicamento di nuovi “fatti”), si può discutere all'infinito; ugualmente, aperto rimane il confronto circa i “segni” (invero, assai incerti e confusi) dai quali è possibile riconoscere e “misurare” il “tasso” di democraticità di un ordinamento, per il modo con cui in concreto si svolgono e maturano le vicende che caratterizzano, ad un tempo, la forma di governo e la forma di Stato (o, in ambito locale, di Regione, Comune, etc.). E non posso al riguardo trattenermi dall'osservare, sia pure solo di sfuggita, come molte siano appunto le “spie” che parrebbero denotare un complessivo sfilacciamento del tessuto democratico e il sempre più visibile e marcato scostamento dalla tavola dei valori costituzionali di comportamenti diffusi, in seno alla vita di relazione dei cittadini, più e prima ancora che al livello di apparato governante. E sarebbe a dir poco ingenuo e penosamente illusorio coltivare la speranza che il recupero del valore democratico, così come dei valori restanti, possa essere adeguatamente affidato alla sola elezione “diretta” di questo o quel Presidente (anche perché i rischi della deriva plebiscitaria – qui ha perfettamente ragione Volpi – sono sempre dietro l'angolo, oggi poi resi ancora più gravi ed insidiosi dagli strumenti formidabili di manipolazione del consenso di cui le “democrazie mediatiche” dispongono). Eppure, tutto ciò posto, non mi pare che possano essere ignorati o, come che sia, sottostimati i profondi cambiamenti avutisi nell'esperienza dei rapporti politico-istituzionali e, per ciò pure, i loro riflessi sul piano della ricostruzione delle regole, costituzionali e statutarie, specie di quelle che maggiormente, incessantemente si fanno alimentare proprio dall'esperienza, dotandosi di nuovi significati idonei, allo stesso tempo (e circolar-

mente), ad adeguarsi – secondo ragionevolezza – alle esigenze dei “fatti” ma anche ad operare per la trasformazione dei “fatti” stessi, in linea con le indicazioni di valore fermamente espresse dalla Carta.